

## **ALLEGATO A) ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DC/PRO/2026/52**

### **APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 641 E SS DELLA LEGGE 147/13 E [SS.MM.II](#)”: VERSAMENTO DEL TRIBUTO IN ACCONTO E SALDO**

#### **ART. 1**

##### **(modifiche all'art.22)**

All'art. 22 viene introdotto il comma 2 opties e vengono apportate le seguenti modifiche ai commi 3 e 4:

#### **Art. 22 VERSAMENTI**

1. La TA.RI. ai sensi dell'art.1 comma 690 è applicata e riscossa dal Comune.
2. L'importo della tassa deve essere annualmente versato – con le modalità stabilite dall'art.1 comma 688 L.147/13- in due rate di pari importo, con scadenza -per l'annualità 2014- 16 giugno e 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.
- 2-bis. A decorrere dall'annualità 2015 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 16 maggio e il 30 novembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 maggio.
- 2-ter. A decorrere dall'annualità 2020 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 16 maggio e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 16 maggio.
- 2-quater. In deroga a quanto previsto al comma precedente, per l' annualità 2021 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 30 giugno e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 02 dicembre .
- 2-quinquies. In deroga a quanto previsto al comma 2-ter, per l' annualità 2022 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 30 giugno e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 30 giugno.
- 2-sexies. A decorrere dall'annualità 2023 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 30 giugno e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 30 giugno .
- 2-septies. In deroga al comma precedente, per l'anno 2025 le scadenze di versamento di cui

al comma 2 sono fissate per il 30 settembre e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 30 settembre.

**2-octies. A decorrere dall'annualità 2026 l'importo della tassa deve essere annualmente versato – con le modalità stabilite dall'art.1 comma 688 L.147/13- in due rate:**

- **una rata di acconto del 50% calcolata sulla base delle tariffe dell'anno precedente, con scadenza 30 giugno;**
- **una rata di saldo calcolata a conguaglio quale differenza tra l'importo versato in acconto e quello dovuto in base alle tariffe approvate nell'anno, con scadenza 02 dicembre.**

3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti – entro le scadenze di cui al comma 2 ed entro la scadenza della prima rata di cui al comma 2 bis, comma 2 ter, comma 2 quater, comma 2 quinquies, comma 2 sexies, comma 2 septies e della rata unica di cui al comma 3 quater **ed entro le scadenze di cui al comma 2 octies** – apposito prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, comprese le dichiarazioni tardive di cui all'art. 34 del Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione PG 285815/2024 allegando il modulo di versamento.

Alle persone giuridiche il prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta viene trasmesso all'indirizzo pec estratto dall'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Per le persone fisiche, il prospetto riassuntivo della tassa è disponibile anche nell'area personale presente sul portale del Comune. Alle persone fisiche che hanno indicato una PEC come proprio domicilio digitale nell'Indice nazionale dei domicili digitali (Inad) il prospetto riassuntivo viene trasmesso alla propria casella di posta certificata.

3-bis. I contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa -previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento – in due rate con scadenza 30 settembre e 30 novembre.

3-ter. Per l'annualità 2020 i contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa -previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento – in un' unica soluzione entro il 02 dicembre .

3-quater. Per l'annualità 2020 è prevista la sospensione del pagamento delle prime due rate (16 maggio e 30 settembre) e il pagamento in un' unica soluzione entro il 02 dicembre 2020.

3-quinquies. A decorrere dall'annualità 2021 i contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa -

previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento - in due rate con scadenza 30 settembre e 2 dicembre, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 30 settembre.

4. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui ai precedenti commi 2 , 2bis , 2ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, **2 octies**, 3bis, 3ter, 3 quater, 3 quinquies per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo (predisposto dal comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

5. Il Comune effettua la riscossione coattiva del tributo con le modalità indicate nell'apposito regolamento sulle entrate comunali e relativa riscossione.